



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLLINA, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D’ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VATTUONE e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2021 ^(*)

Misure per la promozione e il sostegno delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di segnare una tappa importante nel percorso di maturazione dell'ecosistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative (PMI) italiane. A partire dal 2012, con l'approvazione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante, alla sezione IX, « Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative », sono state gettate le fondamenta normative su cui si basano le *start-up* e gli incubatori certificati. Scopo della norma è stato quello di incentivare l'imprenditorialità e l'occupazione giovanile, favorendo la crescita sostenibile e lo sviluppo tecnologico in linea con gli orientamenti provenienti dalle istituzioni europee e dalle esperienze degli altri Paesi economicamente avanzati. A questa innovazione normativa ha fatto seguito la creazione delle PMI innovative, attraverso l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Le predette norme e le successive modificazioni e integrazioni sono state giudicate dai principali osservatori come i sistemi più vantaggiosi in Europa. Tuttavia, il sistema italiano deve ancora compiere dei passi importanti per avvicinarsi ai modelli degli Stati membri dell'Unione europea più virtuosi. Il caso francese, ad esempio, che nel percorso di evoluzione dell'ecosistema dell'innovazione è avvantaggiato di qualche anno rispetto a quello italiano, ha visto un grande sviluppo nel corso del decennio scorso, a seguito di un massiccio programma di investimenti pubblici, coordinato dalla Banca pubblica per gli investimenti (BPI France), che ha assunto il ruolo di

punto di riferimento principale per gli imprenditori del Paese. I primi 6 articoli del presente disegno di legge prevedono incentivi allo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* e nelle PMI innovative, al fine di convogliare il risparmio privato italiano – che è notevolmente aumentato durante i mesi della pandemia, come dimostrato dalla Banca d'Italia nel rapporto « I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19 » del 14 gennaio 2021 – ed estero, nello sviluppo di tali realtà imprenditoriali.

Gli altri articoli intervengono invece su alcune difficoltà ritenute strutturali del sistema imprenditoriale italiano, soprattutto in riferimento all'imprenditoria giovanile. I dati del *Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Consortium* del 2020 mostrano, infatti, che la percentuale della popolazione tra 18 e 64 anni, esclusi i soggetti coinvolti in una qualsiasi forma di attività imprenditoriale, che sono imprenditori latenti e che intendono avviare un'impresa entro tre anni, supera di poco il 5 per cento, il dato più basso tra gli Stati membri dell'Unione europea analizzati. La stessa tendenza si osserva per la percentuale della popolazione che considera l'avvio di un'impresa come una scelta di carriera desiderabile, inferiore al 20 per cento. Per risolvere tali problemi, il GEM suggerisce non solo di affrontare le conseguenze a breve termine della pandemia da Covid-19, ma anche alcune delle carenze strutturali degli ecosistemi imprenditoriali italiani, come l'educazione all'imprenditorialità e la fornitura di servizi e risorse finanziarie alle *start-up*. Sulla stessa linea si colloca lo studio « *Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies* » del 2015 curato dalla

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, che suggerisce tre ambiti in cui le politiche dell'impresa a favore dei giovani possono essere migliorate: sviluppo di mentalità, cultura e attitudine imprenditoriale; condivisione di informazioni, consigli, *coaching* e *mentoring*; rimozione di barriere reali e percepite, nonché accesso facilitato al credito. Queste questioni sono affrontate dal presente disegno di legge, in particolare dagli articoli 7 e successivi.

Per incentivare ulteriormente l'investimento in *start-up* e PMI innovative, anche da parte di attori esteri, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo da 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Di questo fondo, tre quarti sono assegnati per favorire l'acquisizione di quote o partecipazioni in fondi che investano esclusivamente in Italia promossi da Fondi di *venture capital* (FVC) anche esteri nonché investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Un'ulteriore quota del fondo, pari a 30 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 è assegnata per finanziamenti a fondo perduto, fino a un massimo di 100.000 euro ciascuno, per la costituzione di *start-up* innovative sul territorio nazionale da parte di soggetti esteri oppure per il cofinanziamento di fiere organizzate dagli enti territoriali in materia di digitale e di *start-up* innovative. La restante quota di 20 milioni annui dal 2022 al 2026 è infine riservata al finanziamento tramite *voucher* per l'acquisizione da parte di *start-up* e PMI innovative di esperienza proveniente da figure professionali esperte che vengono coinvolte temporaneamente tramite contratti di servizio

temporanei, e che possono, quindi, facilitare percorsi di *mentoring* e *coaching*.

L'articolo 2 mira a incrementare il patrimonio di proprietà intellettuale posseduto da *start-up* e PMI innovative e a rafforzare il processo di trasferimento tecnologico. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, dei quali una parte è assegnata per la realizzazione di studi di fattibilità per brevetti o invenzioni realizzati nei laboratori di ricerca; la parte restante è destinata a finanziare progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

Gli articoli da 3 a 6 perseguono l'obiettivo di incanalare maggiormente il risparmio verso gli investimenti in *start-up* e PMI innovative. L'articolo 3 stabilisce che l'85 per cento della somma investita in *start-up* e PMI innovative non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società. Tali investimenti possono beneficiare direttamente le *start-up* e le PMI innovative oppure i Fondi per il *venture capital* (FVC) o quelli promossi da incubatori certificati, da *network* di professionisti o da società di investimento, e possono essere effettuati direttamente o per il tramite di soggetti terzi che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative. Al fine di garantire continuità, l'articolo 3 specifica che l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la revoca del beneficio.

L'articolo 4 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile elementi quali plusvalenze, minusvalenze e investimenti per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative, inclusi quelli effettuati nei confronti di quelle sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, a patto di mantenere continuità nelle condizioni del rapporto di lavoro dei dipendenti.

L'articolo 5 stabilisce che gli enti di previdenza obbligatoria, vale a dire le associazioni o fondazioni previdenziali degli ordini professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, gli enti previdenziali dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono investire una somma superiore allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale in fondi per il *venture capital* (FVC), in fondi promossi da investitori di tipo *Business angel* o incubatori certificati italiani e in società di investimento, beneficiando di una deduzione fiscale fino al 30 per cento e di uno scomputo delle plusvalenze derivanti da tali investimenti dal reddito imponibile.

L'articolo 6, infine, prevede una deduzione fino all'85 per cento del valore dell'investimento effettuato verso FVC o verso *start-up* e PMI innovative tramite iniziative di *corporate venture capital* (CVC), uno strumento ancora poco utilizzato in Italia, che prevede il coinvolgimento diretto delle aziende, solitamente di media o grande dimensione, in operazioni di *venture capital*. L'articolo stabilisce inoltre che, per determinate categorie di contribuenti ai fini delle imposte sui redditi, nell'ambito della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo a investimenti in beni, materiali o immateriali, di *start-up* e PMI innovative o in progetti di innovazione, il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento.

L'articolo 7 interviene su uno degli elementi critici del tessuto imprenditoriale italiano, che riguarda anche l'ecosistema di *start-up* e PMI innovative, vale a dire l'eccessiva frammentazione. La prima norma riconosce a fini fiscali un valore massimo complessivo di 10 milioni di euro al valore di avviamento, e a quello dei beni strumen-

tali materiali e immateriali, a determinati soggetti passivi derivanti da operazioni di aggregazione aziendale coinvolgenti *start-up* o PMI innovative. Una norma analoga è prevista per i valori maggiori nell'ambito di operazioni di conferimento di *start-up* o PMI innovative tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Da questi benefici sono escluse le operazioni tra soggetti legati da rapporti di partecipazione o controllo indiretto, ed è prevista la decadenza dal beneficio per le società aggregate che effettuino, entro un dato periodo, determinate operazioni straordinarie oppure la cessione dei beni rivalutati.

L'articolo 8 prevede misure per l'incentivazione all'occupazione e all'imprenditorialità giovanile nell'ambito di *start-up* e PMI innovative, FVC, e fondi di incubatori certificati italiani o investitori di tipo *Business angel*. A tal fine, viene garantito l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori subordinati sotto i quarantacinque anni, che in precedenza non godevano di contratti di lavoro a tempo indeterminato, assunti a tempo indeterminato, fino a 8.060 euro annui. Dal beneficio sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL ed è prevista la non cumulabilità con altri esoneri o agevolazioni vigenti.

Gli articoli 9, 10 e 11 intervengono su tre fattori che tendono a inibire l'avvio di *start-up* innovative. Il primo di questi fattori è l'onere contributivo dovuto dai soci lavoratori di *start-up*, che solitamente ne sono i fondatori, nonostante l'attività nei primi anni sia tendenzialmente in perdita, iscritti alla gestione separata INPS, artigiani o commercianti. L'articolo 9 prevede l'esonero dai contributi previdenziali per tali soggetti. Il secondo è costituito dagli elevati costi di avviamento, che spesso sono ritenuti insostenibili a fronte dell'incertezza iniziale del fatturato delle *start-up*. Per risolvere tale problema, l'articolo 10 prevede un credito

d'imposta dell'80 per cento fino a 10.000 euro delle spese di costituzione, vale a dire quelle connesse alla redazione dell'atto costitutivo, ai servizi di consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese, nei primi due anni di attività. Tale misura costituisce inoltre un incentivo per le *start-up* a rivolgersi a professionisti dotati di maggiore esperienza nel settore, che possano guidarli verso la redazione di statuti e scelte legali ottimali nella fase di avvio, prevenendo spese successive dovute, ad esempio, a modifiche statutarie. Il terzo fattore, infine, è la percepita difficoltà di comprensione delle norme relative a *start-up* e, in generale, alle imprese, inclusi gli aspetti fiscali e contributivi, nonché la difficoltà nell'accesso ai bandi e la lentezza dei tempi di risposta da parte delle istituzioni. Per ovviare a tali criticità, l'articolo 11 prevede, allo scopo di facilitare l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la partecipazione della cittadinanza e, in modo particolare, dei giovani, all'attività di impresa, la creazione di una banca dati unica e di un portale *web* di notifica dei bandi - provenienti anche dalle istituzioni europee e dagli stati membri dell'Unione europea - e di consultazione della normativa di riferimento, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12, infine, prevede misure di semplificazione nell'ambito dei rapporti tra *start-up* e università, al fine di rafforzare ulteriormente i processi di trasferimento tecno-

logico. Innanzitutto, viene abrogato l'articolo 65 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, che vengono equiparate alle invenzioni dei dipendenti. Vengono in seguito derogate, per gli *spin-off* e le *start-up* universitari e gli enti di ricerca, le norme relative alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio privato nelle operazioni di costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viene inoltre previsto, a beneficio degli *spin-off* e delle *start-up* universitarie, l'inserimento di nuovi criteri per l'approvazione da parte delle università delle proposte di costituzione delle società, da attuare tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Infine, per evitare, come capita attualmente, che le risposte da parte delle istituzioni arrivino con ritardo di mesi rispetto alle esigenze di rapidità che caratterizzano le *start-up* e le PMI innovative, si prevede che, nell'ambito dei bandi realizzati da Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, Agenzie, Invitalia S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese, gli esiti siano comunicati entro centoventi giorni.

L'articolo 13 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FONDI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI NELLE *START-UP* INNOVATIVE

Art. 1.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nelle start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 delle

risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

Art. 2.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN *START-UP* E PMI INNOVATIVE

Art. 3.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti:

« *7-ter.* A decorrere dall'anno 2022, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *venture capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma *7-ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo ».

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali per investimenti in *start-up* e PMI innovative)

1. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innova-

tive, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

Capo III

AGEVOLAZIONI ALL'INVESTIMENTO
IN *START-UP* E PMI INNOVATIVE PER

GLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, FONDI *VENTURE CAPITAL* (FVC) E *CORPORATE VENTURE CAPITAL* (CVC)

Art. 5.

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che

investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Art. 6.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in FVC o che costituiscono CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in FVC o in iniziative di CVC per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

b) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati e uffici di trasferimento tecnologico.

CAPO IV

INCENTIVI ALL'AGGREGAZIONE
AZIENDALE DELLE *START-UP*
E DELLE PMI INNOVATIVE

Art. 7.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgono *start-up* o PMI innovative effettuate negli anni dal 2022 al 2026, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate negli anni 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpellato di cui all'articolo 11, comma 2, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

CAPO V

INCENTIVI ALLE *START-UP* E ALLE PMI INNOVATIVE PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business angel*, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con rife-

rimento a lavoratori per i quali l'esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

CAPO VI

INCENTIVI ALLO SVILUPPO DELL'IMPREDITORIA GIOVANILE

Art. 9.

(Esenzione contributiva per i giovani imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative », con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di *start-up* innovative, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

CAPO VII
SEMPLIFICAZIONI

Art. 10.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività, fino a un massimo di 10.000 euro, per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 11.

(Banca dati unica e sito web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la

realizzazione di una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese. Il decreto di cui al primo periodo prevede altresì la predisposizione di un sito *web*, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, recante le informazioni relative alla pubblicazione dei predetti bandi e i riferimenti alla normativa vigente concernente l'avvio e la gestione di imprese, nonché le condizioni fiscali e contributive per gli imprenditori. Nel sito *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 12.

(Semplificazioni)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 1, dopo le parole: « nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, » sono inserite le seguenti: « compreso il rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, »;

b) l'articolo 65 è abrogato.

2. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regola-

mento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

4. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 2,00